



PARERE MOTIVATO

n. 20 del 26 febbraio 2014

(odg n. 12 del 12 febbraio 2014)

OGGETTO: Provincia di Venezia. Rapporto Ambientale della Carta Ittica della provincia.

**L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE**

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante *"Norme in materia ambientale"* concernente *"Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)"* e smi.

VISTO, in particolare, l'art. 6 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che *"La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale."* e viene effettuata per piani e programmi:

- a) *"che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;*
- b) *per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni."*

VISTO l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR 3262/2006, come modificata con successiva DGR n. 23 del 21 gennaio 2014.

VISTA la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.

VISTO, in particolare, l'allegato C alla DGR 791/2009 che contiene le indicazioni procedurali per la redazione di Piani/Programma di competenza di altre Amministrazioni che esplicano i loro effetti entro il territorio regionale.

ATTESO che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VInCA-NUVV) nonché, per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VInCA-NUVV).

DATO ATTO che:

- a. con parere n. 139 del 27.11.2012 sul Rapporto Ambientale Preliminare per la redazione della Carta Ittica della Provincia di Venezia questa Autorità Competente ha individuato gli indirizzi operativi e le prescrizioni da ottemperare nella redazione del Rapporto Ambientale, previa la consultazione in questa prima fase di Rapporto Ambientale Preliminare delle Autorità Ambientali individuate ai sensi del comma 1 dell'art. 13 del D.Lgs. 152/2006;



b. all'atto di stesura del Rapporto Ambientale Preliminare erano stati individuati i seguenti soggetti che hanno competenza amministrativa in materia ambientale:

- ✓ Regione Veneto: Ufficio Pesca, Direzione Difesa del Suolo, Direzione Tutela dell'Ambiente;
- ✓ Regione Friuli Venezia Giulia ed Ente Tutela Pesca;
- ✓ Magistrato alle Acque;
- ✓ Unione Veneta delle Bonifiche (Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, Consorzio di Bonifica Bacchiglione, Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, Consorzio di Bonifica Piave, Consorzio Brenta);
- ✓ Genio Civile di Venezia e Padova;
- ✓ Autorità di Bacino;
- ✓ ARPAV;
- ✓ Parco Regionale Fiume Sile;
- ✓ Corpo Forestale dello Stato;
- ✓ Istituto Zooprofilattico delle Venezie;
- ✓ Veneto Agricoltura;
- ✓ Province di Venezia, Padova, Treviso e Rovigo: Uffici Pesca.

c. dopo l'avvenuta adozione della Carta Ittica e della proposta del Rapporto Ambientale:

- sono stati espressi pareri dalle seguenti Autorità Ambientali consultate:
 - Autorità di Bacino del fiume Adige con nota prot. n. 1321 del 01/07/2013;
 - Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione con nota prot. n. 1569/VAS del 24/07/2013;
- sono pervenute complessivamente n. 38 osservazioni di cui n. 3 relative al Rapporto Ambientale.

VISTA l'istruttoria elaborata dalla Sezione Coordinamento Commissioni, sulla scorta dei documenti trasmessi dall'Autorità Procedente con le note prot. n. 276490 del 28.06.13, prot. n. 285505 del 04.07.2013 ed e-mail del 12.07.2013 dalla quale emerge quanto segue:

- Il Rapporto Ambientale esaminato, integrato secondo le indicazioni fornite in sede istruttoria, contiene le informazioni di cui all'allegato VI del D.Lgs. 152/2006, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione della Carta Ittica potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 13 del medesimo D.Lgs. 152/2006.
- Atteso che uno degli aspetti fondamentali del processo integrato di pianificazione e valutazione consiste nella definizione delle criticità del territorio oggetto di pianificazione, le stesse hanno rappresentato gli elementi che hanno meritato una particolare attenzione in fase di pianificazione.
- Il Rapporto Ambientale conferma i criteri assunti dal Piano, che ha l'obiettivo di fornire indicazioni gestionali per la conservazione dei popolamenti ittiofaunistici autoctoni e di soddisfare le esigenze espresse dal mondo della pesca e alla valorizzazione del relativo indotto basandosi sulle indicazioni fornite dai monitoraggi e dall'interazione tra le Associazioni presenti nel territorio.

Oltre che delle esigenze relative alla pesca e degli interventi diretti sulla fauna, la pianificazione ittica presente nella Carta Ittica tiene conto anche della protezione e rinaturalizzazione degli habitat, senza i quali tutte le attività non porterebbero a un miglioramento della situazione locale. Vi sono nello specifico precisi indirizzi per l'allestimento dei campi gara e per il mantenimento della integrità e della pulizia delle sponde dopo le competizioni sportive.

L'attuazione della Carta Ittica dovrà fondarsi sull'adozione di diverse misure di intervento, che riguardano sia le componenti ambientali sia quelle faunistiche, e comporterà interventi che potranno essere sia eseguiti direttamente dalla Provincia sia previsti da altre programmazioni coordinate, con particolare riferimento a quelle di competenza dei Consorzi di bonifica ed eventualmente dei Comuni.

- Il quadro ambientale, realizzato in seguito all'analisi di contesto, è stato tradotto nel modello organizzativo delle informazioni ambientali DPSIR.
Sono state illustrate le determinanti, le pressioni, lo stato derivante, gli impatti prodotti ed insieme anche le risposte individuate dalla Carta Ittica.



Non tutte le pressioni sono però di natura nota o quantomeno non se ne conosce il preciso effetto sull'ambiente; inoltre non tutte le pressioni hanno una precisa origine derivante dalle azioni della Carta ittica.

Conseguentemente la misura degli effetti della Carta ittica non è sempre è stato agevole calcolarla.

Sono stati illustrati e descritti gli indicatori di contesto ritenuti significativi per la citata Carta Ittica.

- Il Rapporto Ambientale contiene informazioni inerenti l'identificazione, la descrizione e la valutazione dei possibili effetti significativi, conseguenti l'attuazione della Carta Ittica sull'ambiente, evidenziando eventuali interferenze con i principali comparti ecologici e sociali del territorio (la biodiversità, la fauna, la flora, la popolazione, l'acqua, il paesaggio etc.). Sulla scorta dei dati esposti nella matrice di valutazione, sono stati analizzati i possibili effetti significativi individuati per ciascuna azione, misura o politica di gestione previsti della Carta Ittica.
- Tra le azioni di gestione ambientale la promozione della realizzazione di passaggi artificiali per pesci rappresenta un elemento importante soprattutto per l'anguilla e lo storione, specie migratrici autoctone; il corretto posizionamento e la corretta funzionalità delle opere possono pertanto contribuire ad un miglioramento della biodiversità e, nello specifico, della struttura della comunità ittica.

L'azione di sistemazione delle sponde, che prevede lo sfalcio regolamentato delle specie erbacee, va eseguito secondo le modalità indicate nelle linee guida. Se eseguito con le dovute cautele l'operazione non comporta elementi di rischio, anzi può comportare un miglioramento della facilità di accesso all'acqua per la teriofauna. Per contro, è possibile che, inavvertitamente, possano essere effettuati danneggiamenti alla vegetazione di pregio, se presente, e all'erpeto-fauna che può trovare temporaneo riparo tra la vegetazione spondale.

- Tra le azioni di gestione della fauna ittica numerose sono le iniziative di protezione da una parte e di ripopolamento dall'altra. L'istituzione di tratti fluviali a gestione particolare, zone di riposo biologico e di accrescimento, costituiscono condizioni che favoriscono il mantenimento di popolazioni ittiche differenziate e strutturate con un beneficio della comunità ittica e più in generale della biodiversità. Anche le indicazioni sui periodi di divieto di pesca e le misure minime per la cattura del pesce rappresentano elementi di protezione per l'ittiofauna; infatti vietando la cattura del pesce nel periodo riproduttivo si tutela il *recruitment* naturale delle specie e la misura minima di cattura del pesce garantisce che ciascun individuo possa riprodursi almeno una volta nella sua vita in modo da contribuire al mantenimento della popolazione.

I recuperi ittici vengono svolti in occasione di interventi in alveo che possono comportare danni all'ittiofauna o in occasione di gravi carenze idriche che possono determinare la morte di quantitativi significativi di pesce. Questa azione di protezione è di fondamentale importanza per evitare danneggiamenti, anche importanti, all'ittiofauna e contribuisce ad un mantenimento in condizioni soddisfacenti della stessa.

- Altra azione che porta ad un miglioramento dell'ittiofauna autoctona e, più in generale, ad una conservazione della biodiversità, è il contrasto alla diffusione delle specie alloctone; è noto, infatti, che alcune specie alloctone risultano particolarmente dannose per l'ittiofauna (e.g. siluro) e per le quali sono attive iniziative di contenimento attraverso la cattura e l'allontanamento dalle acque. Venendo a mancare pertanto importanti competitori e/o predatori le specie autoctone ne hanno un sicuro giovamento.

Se da un lato sono attive azioni di difesa e protezione dell'ittiofauna a livello provinciale, dall'altro vengono intraprese operazioni di ripopolamento per le specie oggetto di pesca o in stato di conservazione non ottimale. I ripopolamenti se condotti con superficialità possono comportare rischi di danneggiamento per l'ittiofauna stessa ma anche per la batracofauna (soggetta a predazione degli stadi giovanili) e per il popolamento a macroinvertebrati acquatici (predazione). Una corretta gestione delle immissioni, secondo criteri tecnico-scientifici, può costituire una condizione di miglioramento dello stato della fauna ittica e, più in generale, della biodiversità senza arrecare danni agli altri elementi dell'ecosistema.



- Tra le azioni di sviluppo di una attività di pesca ecocompatibile si individuano iniziative di tipo regolamentare e iniziative di tipo autorizzativo. L'istituzione di forme esclusive di pesca in tratti definiti del reticolo idrografico costituisce di fatto una limitazione all'accesso della risorsa ittica da parte dei pescatori che contiene la pressione di pesca con un vantaggio, seppur limitato, sulle comunità ittiche residenti. I diritti esclusivi di pesca, normati da vecchia e consolidata normativa, concedono la possibilità di prelievo esclusivamente ad alcune categorie restringendo pertanto la massa di pescatori che ne possono usufruire.

La Pesca Professionale consiste nella cattura di pesci o altri organismi acquatici al fine della loro commercializzazione; tale attività fornisce reddito in forma prevalente o esclusiva al pescatore di professione. La Carta Ittica fornisce le indicazioni per la pianificazione dell'attività di pesca professionale e individua gli attrezzi consentiti per l'attività di pesca. Premesso che attualmente la pesca professionale nelle acque interne è ben poco sviluppata, la regolamentazione delle attività di cattura consente una forma di protezione degli stock ittici residenti e garantisce, attraverso il rispetto dei periodi di chiusura della pesca alle specie in periodo riproduttivo e la misura minima di cattura, il mantenimento degli stessi.

Più in generale tutte le iniziative regolamentari delle attività di prelievo, sia da parte della pesca professionale che sportiva, raggiunte attraverso azioni di concertazione portano in primo luogo ad un vantaggio sul mantenimento del popolamento ittico residente e secondariamente alla protezione della vegetazione riparia e sommersa, tutelata da appositi articoli regolamentari. Vantaggi sono evidenziabili anche per il comparto acqua e rifiuti conseguente alla limitazione nell'uso di pasture da liberare nei corpi idrici per attrarre il pesce e nel divieto assoluto di abbandonare immondizie sugli argini.

Con l'introduzione delle zone a pesca particolare (no Kill) vengono riservati tratti del reticolo idrografico all'attività aleutica senza la possibilità di asportazione del pesce. Vengono utilizzate esche artificiali che producono limitate lesioni al pesce e che permettono di rilasciarlo vivo in acqua. Questa tecnica, che si sta diffondendo rapidamente nelle regioni più avanzate in materia di pesca, consente la pratica della pesca sportiva e la conservazione degli stock ittici senza ricorrere ai costosi ripopolamenti.

Importanti azioni previste dalla Carta Ittica riguardano la gestione delle competizioni sportive con l'indicazione dei tratti del reticolo idrografico in cui esercitare le gare di pesca e indicazioni di regolamento per lo svolgimento delle stesse. La regolamentazione del settore comporta un sicuro vantaggio per l'ittiofauna presente in quanto la pressione ambientale determinata da queste attività viene fortemente limitata; sicuri benefici intervengono nei confronti anche del comparto idrico, a seguito del contingentamento dell'uso della pasturazione, e nel comparto rifiuti con precisi obblighi di allontanamento degli stessi a fine competizione.

Le attività di tipo autorizzativo sono rivolte al rilascio di autorizzazioni per impianti di acquacoltura e laghetti di pesca sportiva. Il permesso viene concesso a fronte di un processo di valutazione del rischio derivante dalla fuga accidentale delle specie alloctone eventualmente stoccate in impianto; se il rischio è basso l'autorizzazione viene concessa, se è alto viene negata. Tale azione costituisce elemento di tutela per l'ittiofauna autoctona residente. In particolare per gli impianti di acquacoltura, che possono potenzialmente generare alterazioni della qualità delle acque a valle dello scarico con fenomeni di eutrofizzazione che vanno ad alterare l'equilibrio delle comunità vegetali acquatiche, viene richiesta la stretta osservanza delle norme antinquinamento vigenti che può essere ottenuta con una corretta gestione dei carichi in stoccaggio e con adeguati sistemi di alimentazione.

- L'analisi delle azioni e dei possibili effetti della Carta Ittica, accompagnati dall'osservanza delle raccomandazioni ed eventuali linee guida, ha permesso di escludere possibili effetti negativi significativi sull'ambiente. Il valutatore ha ritenuto, pertanto, superfluo elaborare misure alternative alle indicazioni della Carta Ittica nella sua formulazione definitiva.

Una misura quantitativa dell'efficacia e dell'efficienza della Carta Ittica potrà essere compiuta solo con l'attività di monitoraggio, analizzando gli indicatori di risultato e di realizzazione della nuova Carta Ittica nelle condizioni ante e post-operam per ciascuna azione o intervento concreto previsti dal Piano.



- Come già accennato, in alcuni casi la Carta Ittica si limita a fornire indirizzi e raccomandazioni; per questi non è stato evidentemente possibile individuare indicatori che siano in grado di verificare i risultati ottenuti dal Piano, ma sarà possibile al massimo, disporre di indicatori di realizzazione.

Accanto al monitoraggio degli esiti delle singole azioni o interventi, la Carta Ittica prevede specifiche azioni di monitoraggio, volte a costituire una banca dati sempre aggiornata sulla qualità ambientale e sullo stato della fauna ittica dei corsi d'acqua del reticolo idrico principale di interesse ittico e a verificare l'efficacia di alcune azioni per la quali non si prevede di compiere un monitoraggio specifico.

VISTA la relazione istruttoria tecnica 1/2014 del 07 gennaio 2014 svolta dal Servizio Pianificazione Ambientale della Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VInCA-NUVV in ordine al documento di Valutazione di Incidenza Ambientale relativo ai siti Natura 2000: Sito SIC IT3240029 Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano, Sito SIC IT 3240031 Fiume Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio, Sito SIC IT3240033 Fiumi di Meolo e Vallio, Sito SIC IT3250003 "Penisola del Cavallino: biotopi litoranei", Sito ZPS IT3250012 Ambiti fluviali del Reghena e del Lemene – cave di Cinto Caomaggiore, Sito SIC/ZPS IT3250016 Cave di Gaggio, Sito SIC/ZPS IT3250017 Cave di Noale, Sito SIC/ZPS IT3250021 Ex cave di Martellago, Sito SIC IT3250023 Lido di Venezia: biotopi litoranei, Sito SIC IT3250030 Laguna medio inferiore di Venezia, Sito SIC IT3250031 Laguna superiore di Venezia, Sito SIC IT3250044 Fiume Reghena e Lemene – Canale Taglio e rogge limitrofe – Cave di Cinto Caomaggiore, Sito SIC IT3270017 Delta del Po: Tratto terminale e Delta veneto, Sito ZPS IT3270023 Delta del Po, che segnala che le informazioni fornite per l'elaborato in parola non rispettano completamente le indicazioni riportate nell'Allegato A alla DGR 3173/2006 e che i giudizi espressi nello studio sulla significatività delle incidenze, seppur ragionevolmente condivisibili, derivano da metodi soggettivi di previsione che richiedono, in via precauzionale, l'inserimento di alcune prescrizioni.


RILEVATO che in riferimento alla coerenza esterna gli obiettivi generali perseguiti dalla Carta Ittica possono essere ascritti a tre diversi comparti o ambiti:

- la fauna ittica;
- la pesca;
- le acque e gli ecosistemi acquatici.

La Carta Ittica, che è strumento operativo della Provincia ai fini della gestione del patrimonio ittico, sostiene la conservazione e l'incremento delle specie ittiche pregiate nonché la salvaguardia di quelle di interesse conservazionistico.

In tal senso, la Carta Ittica Provinciale risulta essere congruente con quanto previsto da leggi approvate e regolamenti stilati concernenti la tutela delle comunità ittiche e delle specie che le costituiscono.

VALUTATE le osservazioni pervenute, relative al Rapporto Ambientale e/o inerenti a questioni ambientali ed il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta, di seguito se ne riportano i contenuti sintetici, controdeduzione dell'Autorità Procedente e il parere di questa Autorità Competente:



N° Oss. e richiedente	Contenuto	Controdeduzione e parere del valutatore	Parere dell'Autorità Procedente
Roberto Baocan, Francesco Cammisa, Emanuele Rubino, Federico Vanin, Federico Greseth, Simone Ferrarese, Luigi Diagiola, Marco Milard, Fabio Carrer, Gabriele Dainese, Federico Pozzato, Alessandro Zara, Simone Prodo, Claudio Marchionni	Si chiede di modificare l'art. 22 del Regolamento provinciale prevedendo il divieto di esercizio della pesca professionale nelle zone No-Kil spedite	L'attività di pesca professionale nelle acque dolci della provincia di Venezia è attualmente condotta da un numero di operatori limitato ad alcune unità, che operano solo in alcune delle numerose aree No-Kil situate con la nuova Carita litica, e che tra l'altro effettuano le loro attività in brevi periodi dell'anno, con attrezzi specifici soprattutto per la langola. Inoltre il regolamento provinciale consente ai pescatori professionisti nelle acque dolci di zona B classificate come principali (utilizzo di reti aventi una lunghezza massima di 24 metri. Tale lunghezza è limitata riducons significativamente i rischi di impatto sulle popolazioni di Carpa e Lucio, oggetto di tutela delle zone No-Kil. Si considera quindi il lavoro dei pescatori di professione di scarsissima rilevanza verso le comunità ittiche delle zone No-Kil. Si propone quindi di non recepire tale osservazione.	Si prende atto della controdeduzione.
Francesco Cammisa, Emanuele Rubino, Federico Vanin, Federico Greseth, Simone Ferrarese, Luigi Diagiola, Fabio Carrer, Gabriele Dainese, Federico Pozzato, Alessandro Zara, Simone Prodo, Claudio Marchionni, Paolo Marchionni	Si chiede di modificare l'art. 3 del Regolamento provinciale classificando tutto il corso del fiume Dese come acqua secondaria	Il fiume Dese nella sua parte terminale presenta un'elevata capacità fittoigenica, tale da poter essere sfruttato anche dal punto di vista commerciale. Tale caratteristica, insieme alla larghezza e alla portata del corso d'acqua hanno portato alla classificazione del tratto terminale del Fiume Dese quale "Acqua Principale"; anche in relazione ai dati di monitoraggio della fauna ittica non si ritiene opportuno un suo eventuale declassamento solo in funzione di "protezione" di una specie ittica di interesse per la pesca sportiva. Inoltre, come per l'osservazione n. 1, l'impatto della pesca professionale sui popolamenti ittici di acque dolci può essere considerato molto limitato o trascurabile. Si propone quindi di non recepire tale osservazione.	Si prende atto della controdeduzione.
Francesco Cammisa, Emanuele Rubino, Federico Vanin, Federico Greseth, Simone Ferrarese, Luigi Diagiola, Fabio Carrer, Gabriele Dainese, Federico Pozzato, Alessandro Zara, Simone Prodo, Claudio Marchionni	Si chiede di modificare l'art. 19 del Regolamento provinciale introducendo la taglia massima di cattura per la carpa (fissandola a 60 cm) e fissando quella minima a 30 cm	L'attuale taglia minima (30 cm) per il trattamento della carpa è sufficiente a garantire almeno un evento riproduttivo delle specie; precedentemente alla cattura, e, quindi, la sostituzione del pesce eventualmente catturato da parte della sua prole. Porre un divieto di trattamento per gli esemplari di dimensioni superiori ai 50-60 cm non fornisce particolari vantaggi alla popolazione della specie, al contrario rischia di comprimere le potenzialità di crescita e sviluppo delle classi più giovani. Inoltre la specie carpa, in base ai dati dei monitoraggio, è in incremento nella maggior parte del reticolo idrografico provinciale, e non necessita di ulteriori misure di protezione aggiuntive a quelle già previste dalla Carita litica. Si propone quindi di non recepire tale osservazione.	Si prende atto della controdeduzione.
Claudio Marchionni, Simone Prodo	Si chiede di modificare l'art. 19 del Regolamento provinciale introducendo la taglia massima di cattura per la carpa (fissandola a 50 cm) e fissando quella minima a 30 cm	L'attuale taglia minima (30 cm) per il trattamento della carpa è sufficiente a garantire almeno un evento riproduttivo della specie; precedentemente alla cattura, e, quindi, la sostituzione del pesce eventualmente catturato da parte della sua prole. Porre un divieto di trattamento per gli esemplari di dimensioni superiori ai 50-60 cm non fornisce particolari vantaggi alla popolazione della specie, al contrario rischia di comprimere le potenzialità di crescita e sviluppo delle classi più giovani. Inoltre la specie carpa, in base ai dati dei monitoraggio, è in incremento nella maggior parte del reticolo idrografico provinciale, e non necessita di ulteriori misure di protezione aggiuntive a quelle già previste dalla Carita litica. Si propone quindi di non recepire tale osservazione.	Si prende atto della controdeduzione.
Roberto Baocan, Francesco Cammisa, Emanuele Rubino, Federico Vanin, Federico Greseth, Simone Ferrarese, Luigi Diagiola, Fabio Carrer, Gabriele Dainese, Federico Pozzato, Alessandro Zara	Si chiede di modificare art. 19 del Regolamento provinciale innalzando la taglia minima di cattura per il Lucio a 70 cm	L'attuale misura minima garantisce la possibilità di riproduzione della specie nelle acque provinciali; la specie è oggetto di immisioni da parte della Provincia e inoltre, secondo i dati dell'ultimo monitoraggio (anno 2012), sta incrementando la propria presenza nelle acque provinciali; si ritiene quindi coerente con le necessità di conservazione della specie il mantenimento della taglia minima di cattura a 50 cm anche per il prossimo quinquennio.	Si prende atto della controdeduzione.



Zara, Paolo Marchioli Francesco Carmisa, Emanuele Romano, Fedrico Vanin, Federico Gressini, Simone Ferrarese, Luigi Biagoli, Fabio Carrer, Gabriele Dainese, Federico Pozzato, Alessandro Zara, Simone Pico, Claudio Marcello, Paolo Marchioli	Si chiede di modificare l'art. 20 del Regolamento provinciale vietando la detenzione di granaglie, boilies, sfarinati, pastella, pellet ed esche sintetiche specifiche per la Carpa nel periodo di divieto di pesca della Carpa (15 maggio-30 giugno)	Si propone quindi di non recepire tale osservazione Eliminare completamente tutte le esche d'arte, ricurrebbe anche le possibilità di pesca per tanti pescatori interessati alla cattura di altri ciprinidi (scaroda, carasso, abramide, boies), nonché di migliorarli nel caso delle granaglie, degli sfarinati e delle pastelle d'arte; Appare, invece, opportuno istituire il divieto di detenzione e utilizzo di boilies ed esche sintetiche specifiche per la Carpa nel periodo di divieto di pesca di tale specie (dal 15 maggio al 30 giugno). Si propone quindi l'accoglimento parziale di tale osservazione, mediante l'introduzione di un nuovo comma 1-bis all'articolo 20 del regolamento provinciale con il seguente contenuto: Art. 20, comma 1bis. Nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 30 giugno la pratica del Carp-Fishing è vietata su tutte le acque provinciali, incluse le zone No-Kill. Nello stesso periodo è vietata la detenzione e l'utilizzo di boilies e di tigrernuts.	Si prende atto della contraddizione.
Francesco Carmisa, Emanuele Romano, Fedrico Vanin, Federico Gressini, Simone Ferrarese, Luigi Biagoli, Fabio Carrer, Gabriele Dainese, Federico Pozzato, Alessandro Zara, Simone Pico, Claudio Marcello, Paolo Marchioli	Si chiede di istituire una Zona No Kill alla Carpa e al Lucio nel tratto del Fiume Zera a monte dell'itorvora di Carnarson fino all'intersezione con la Fossa d'Argine compreso il bacino artificiale di Pojan	Nel sistema idrografico locale sono già presenti estesi tratti di fiume in cui sono state istituite delle zone No-Kill. Tali aree sono state incrementate in modo significativo rispetto alla precedente pianificazione. Non si ritiene pertanto necessario un loro ulteriore incremento per la tutela della comunità ittica. Inoltre risulta corretto garantire anche ai pescatori che non praticano questa tipologia di pesca aree di estensione opportuna per esercitare la pesca. Tale scelta risulta coerente con le esigenze di tutela della specie Carpa, in considerazione del fatto che i dati di monitoraggio indicano un incremento delle popolazioni di tale specie nelle acque provinciali. Si propone quindi di non recepire tale osservazione.	Si prende atto della contraddizione.
Francesco Carmisa, Emanuele Romano, Fedrico Vanin, Federico Gressini, Simone Ferrarese, Luigi Biagoli, Fabio Carrer, Gabriele Dainese, Federico Pozzato, Alessandro Zara, Simone Pico, Claudio Marcello, Paolo Marchioli	Si chiede di istituire una Zona No Kill alla Carpa e al Lucio sui bacini delle Cave del Parabello estenti all'area di riposo biologico	Nel sistema idrografico locale sono già presenti estesi tratti di fiume in cui sono state istituite delle zone No-Kill. Tali aree sono state incrementate in modo significativo rispetto alla precedente pianificazione. Non si ritiene pertanto necessario un loro ulteriore incremento per la tutela della comunità ittica. Inoltre risulta corretto garantire anche ai pescatori che non praticano questa tipologia di pesca aree di estensione opportuna per esercitare la pesca. Tale scelta risulta coerente con le esigenze di tutela della specie Carpa, in considerazione del fatto che i dati di monitoraggio indicano un incremento delle popolazioni di tale specie nelle acque provinciali. Si propone quindi di non recepire tale osservazione.	Si prende atto della contraddizione.
Claudio Marcello Simone Pico	Si chiede di irrispire le sanzioni in caso di abbandono di rifiuti lungo gli argini dei corsi d'acqua Si chiede di modificare l'art. 22 comma 5 del Regolamento prevedendo la possibilità di utilizzare armi con l'ardigione	La Carta Ittica e il Regolamento Provinciale non possono modificare fermeità e la natura delle sanzioni stabilite dall'art. 33 della L.R. n. 19/1998. La presenza dell'ardigione determina in ogni caso un danno maggiore al pesce catturato. L'utilizzo dell'armo senza ardigione caratterizza in modo significativo la regolamentazione speciale per le zone No-Kill. Si propone quindi di non recepire tale osservazione.	Si prende atto della contraddizione. Si prende atto della contraddizione.
Autorità Di Bacino Del Fiume Adige	Prende atto delle correzioni richieste con precedente parere del 22 ottobre 2012 e non formula altre osservazioni	L'osservazione non prevede proposte di modifica alla Carta Ittica o al Regolamento Provinciale.	Si prende atto della contraddizione.



RITENUTO che dalle analisi e valutazioni effettuate, nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'allegato VI - Parte Seconda – del D.Lgs. 152/2006, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione della Carta Ittica potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 12 del medesimo Decreto.

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS ESPRIME
esprime, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006
PARERE POSITIVO**

sulla proposta di Rapporto Ambientale della Carta Ittica della Provincia di Venezia a condizione che siano ottemperate le seguenti

PRESCRIZIONI

1. prima dell'approvazione della Carta Ittica:

1.1. il Regolamento dovrà essere integrato con tutte le eventuali prescrizioni poste dalle competenti Autorità Ambientali nonché con le seguenti ulteriori disposizioni:

1.1.1. dovrà essere inserito il seguente articolo relativo al piano di monitoraggio:

“Criteri di verifica e modalità di monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del Piano in rapporto alla Valutazione Ambientale Strategica:

Al fine di assicurare il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisi e, quindi, adottare le opportune misure correttive, è redatto il Piano di Monitoraggio.

Sulla base del Rapporto Ambientale, sono individuate le seguenti azioni di monitoraggio (vanno inserite le azioni individuare nel Rapporto Ambientale).

Il popolamento delle azioni di monitoraggio dovrà essere effettuato a cura dell'Autorità Procedente, che potrà avvalersi delle risorse informative messe a disposizione dal Sistema Informativo Territoriale della Regione Veneto.

Nella fase di attuazione del Piano tuttavia si potranno ridefinire il numero e la tipologia degli indicatori ora individuati per il monitoraggio.”

La Provincia di Venezia attiva il processo di verifica del monitoraggio delle varie azioni ed in considerazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e socio-economica, provvede a redigere ogni tre/cinque anni specifico rapporto al fine di verificare come le azioni operino nei confronti del Piano.

1.1.2. Dovranno essere inserite le misure di mitigazione/compensazione nonché le Linee guida individuate nel punto 11 del Rapporto Ambientale dettando le pertinenti Direttive/Prescrizioni.

1.1.3. Per quanto riguarda i siti della rete Natura 2000: Sito SIC IT3240029 Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano, Sito SIC IT 3240031 Fiume Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio, Sito SIC IT3240033 Fiumi di Meolo e Vallio, Sito SIC IT3250003 “Penisola del Cavallino: biotopi litoranei”, Sito ZPS IT3250012 Ambiti fluviali del Reghena e del Lemene – cave di Cinto Caomaggiore, Sito SIC/ZPS IT3250016 Cave di Gaggio, Sito SIC/ZPS IT3250017 Cave di Noale, Sito SIC/ZPS IT3250021 Ex cave di Martellago, Sito SIC IT3250023 Lido di Venezia: biotopi litoranei, Sito SIC IT3250030 Laguna medio inferiore di Venezia, Sito SIC IT3250031 Laguna superiore di Venezia, Sito SIC IT3250044 Fiume Reghena e Lemene – Canale Taglio e rogge limitrofe – Cave di Cinto Caomaggiore, Sito SIC IT3270017 Delta del Po: Tratto terminale e Delta veneto, Sito ZPS IT3270023 Delta del Po:

• la normativa di piano (Regolamento per l'esercizio della pesca nelle acque interne della provincia di Venezia) dovrà essere integrata prevedendo:

A. l'inserimento nell'art. 30 delle limitazioni previste dal valutatore per lo svolgimento delle manifestazioni sportive in zona A e di seguito riportate:

1. Denominazione del corso d'acqua: Fiume Lemene (Comune di Gruaro)
Delimitazione del tratto interessato dal Campo di gara
Sponda destra dal Ponte delle Erbere al Mulino di Boldara
Sponda sinistra dal Ponte delle Erbere al ponte per Cintello
Capienza concorrenti, con passo 10 metri



Limitazioni previste per il campo di gara:

- numero massimo di gare: 6 durante l'anno
- quantità massima di trote fario da immettere:
 - per gare inferiori a 120 concorrenti si possono immettere 1.25 Kg/partecipante alla gara;
 - Per gare comprese tra 120 e 150 concorrenti si possono immettere 1.20 Kg/partecipante alla gara;
 - Per gare comprese tra 150 e 200 concorrenti si possono immettere 1.0 Kg/partecipante alla gara;
 - Per gare superiori ai 200 concorrenti si possono immettere 0.8 Kg/partecipante alla gara.

2. Denominazione del corso d'acqua: Taglio Nuovo Reghena (Comune di Cinto Caomaggiore)

Delimitazione del tratto interessato dal Campo di gara

Su entrambe le rive, dal confine con la provincia di Pordenone allo sbarramento localizzato a monte della confluenza con il fiume Reghena (loc. Sega)

Capienza concorrenti 150, con passo 10 metri, distribuiti lungo il campo di gara.

Limitazioni previste per il campo di gara:

- numero massimo di gare: 14 durante l'anno
- numero massimo di gare in un mese: 4
- quantità massima di trote fario da immettere:
 - per gare inferiori a 50 concorrenti si possono immettere 1.5 Kg/partecipante alla gara;
 - per gare comprese tra 50 e 100 concorrenti si possono immettere 1.25 Kg/partecipante alla gara;
 - per gare comprese tra 100 e 150 concorrenti si possono immettere 1.00 Kg/partecipante alla gara.

B. l'inserimento nell'art. 21 delle seguenti misure relative all'immissione della Trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) nel canale Lugugnana:

- a. rispetto del limite massimo di 1 kg di esemplari di Trota iridea per ciascun partecipante effettivamente presente alla competizione, comunque nei limiti del numero di partecipanti autorizzato;
- b. effettuazione delle immissioni esclusivamente nelle 48 ore precedenti la data di avvio della competizione di pesca sportiva ed in occasione di un numero massimo di 10 competizioni;
- c. messa in atto di sistemi di reti immediatamente a monte e a valle del tratto interessato dalla competizione di pesca sportiva che impediscano agli esemplari di Trota iridea di spostarsi verso il Fiume Tagliamento a monte e verso il Canale del Cavrato e il Canale dei Lovi a valle – tali sistemi andranno attivati antecedentemente alle attività di immissione e andranno rimossi al termine della competizione;
- d. annullamento delle attività di immissione in caso di eventi di piena del Fiume Tagliamento.

1.2. La Dichiarazione di Sintesi va redatta ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006, tenendo conto di tutte le integrazioni/chiarimenti forniti in sede istruttoria.

1.3. Il Rapporto Ambientale dovrà essere integrato con le prescrizioni di cui al presente parere.

1.4. Il provvedimento di approvazione dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria.

1.5. La Provincia di Venezia deve provvedere alla pubblicazione nel proprio sito web dell'atto di approvazione del Piano, del Piano, del Rapporto Ambientale (con le integrazioni fornite con nota n. 95252 del 4.11.2013 nonché con le su riportate prescrizioni), del presente parere, della Sintesi Non Tecnica così come integrata, della Dichiarazione di Sintesi, delle misure adottate per il monitoraggio.

2. in sede di attuazione della Carta Ittica



- ss.mm.ii. e alla normativa regionale vigente in materia le attività relative alle competizioni nei capi gara fissi identificati dal piano in Zona A, considerando i criteri per lo svolgimento delle competizioni, le immissioni di pesce e il numero di competizioni massime consentite;
- 2.2. si dovrà provvedere alla verifica del rispetto della procedura di valutazione di incidenza ai sensi del DPR 357/1997 e ss.mm.ii. e alla normativa regionale vigente in materia per le competizioni di pesca sportiva ed i raduni che si svolgono al di fuori dei campi gara provinciali individuati dalla Carta Ittica;
 - 2.3. è consentita l'immissione di Pesce gatto (*Ictalurus melas*) esclusivamente nello scolo Monforesto;
 - 2.4. è consentita l'immissione della Trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) esclusivamente nel Canale Lugugnana del Cavrato in Comune di San Michele al Tagliamento ed esclusivamente in osservanza delle misure previste all'art. 21 del Regolamento per l'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della provincia di Venezia;
 - 2.5. dovrà essere rispettato il contenuto dell'art. 12 del DPR 357/97 e ss.mm.ii. al fine che le immissioni di materiale ittico nel reticolo idrografico provinciale non si configurino come reintroduzione, introduzione e ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;
 - 2.6. dovranno essere attuate, rispetto alle competizioni sportive, le seguenti misure:
 - il cronoprogramma delle gare venga adeguato alla fenologia delle specie di interesse conservazionistico presenti nell'area degli interventi;
 - l'occupazione di suolo da parte dei partecipanti non interessi le aree classificate come habitat ai sensi della Direttiva 92/43/CEE;
 - 2.7. sono consentite le competizioni sportive all'interno delle Cave del Praello durante i periodi riproduttivi delle specie ornitiche di interesse comunitario, solo in alcuni specifici spazi, preventivamente concordati con la LIPU, la FIPSAS, il Comune di Marcon e la Provincia di Venezia.
 - 2.8. in sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri contenuti nel precedente punto 1.1.1., dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte del Piano verificare gli effetti previsti in relazione agli *obiettivi* descritti nel Rapporto Ambientale.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il Direttore della Sezione Coordinamento
Commissioni (VAS – VINCA – NUVV)

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di 10 pagine